

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 585-ter-B

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1991 in un testo
risultante dall'unificazione*

**del disegno di legge risultante dallo stralcio – deliberato dalla 11^a
Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) nella seduta
del 3 agosto 1988 – degli articoli da 3 a 13, 14 (commi da 3 a 6), da 15
a 18, 20 e 21 (commi 3, 4 e 6) dal disegno di legge n. 585-bis, «Nuove
norme in materia di mercato del lavoro», a sua volta risultante dallo
stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1988, di
articoli del disegno di legge n. 585, «Norme in materia di mercato
del lavoro»**

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 dicembre 1988*

(V. Stampato Camera n. 3497)

e dei disegni di legge d'iniziativa del deputati MARTINAZZOLI, GITTI, CRISTOFORI, ZARRO, ZOLLA, BALESTRACCI, RUSSO Raffaele, ZUECH, AUGELLO, CARRUS, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, USELLINI, ZANIBONI, ALESSI, ANDREOLI, ANSEMI, ARMELLIN, ASTONE, AZZARO, AZZOLINI, BATTAGLIA Pietro, BODRATO, BONETTI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BROCCA, BRUNETTO, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CASATI, CASINI Carlo, CASINI Pier Ferdinando, CASTAGNETTI Pierluigi, CHIRIANO, COLONI, CONTU, D'ANGELO, DEGENNARO, DEL MESE, FERRARI Bruno, FERRARI Wilmo, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALLI, GARAVAGLIA, GELPI, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI Vincenzo, MANFREDI, MANNINO Calogero, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI Mauro, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RABINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSINI, RUSSO Ferdinando, RUSSO Vincenzo, SENALDI, SILVESTRI, TANCREDI, TEALDI, TORCHIO, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI e ZOSO (799); FRANCESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, FILIPPINI Giovanna, CALVANESE, MANNINO Antonino, BARZANTI, CAPRILI, GASPAROTTO, MONTESSORO, PETROCELLI, SAMÀ, SOAVE e SANFILIPPO (1177); PALLANTI, MINUCCI, BASSOLINO, GHEZZI, GARAVINI, FRANCESE, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTESSORO, NAPPI, PACETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGGATTI, PICCHETTI, REBECCHI, RECCHIA, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA e STRUMENDO (1178); CAVICCHIOLI, MASTROGIACOMO, IOSSA, RAIS, ROTIROTI e VAZZOLER (3767)

(V. Stampati Camera nn. 799, 1177, 1178 e 3767)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 giugno 1991*

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI
INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1.

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito occupazionale deve sussistere nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di criteri determinati dal Comitato interministeriale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

NORME IN MATERIA DI
INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
ECCEDENZE DI PERSONALE

CAPO I

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 1.

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

per il coordinamento della politica industriale (CIPI). L'impresa può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. La modifica è soggetta all'approvazione del CIPI.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI, per i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa, ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere concesso anche per i casi di sospensione dell'attività produttiva conseguente ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori ed i soggetti istituzionali competenti ovvero a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del territorio. In questi casi il trattamento, ove venga richiesto successivamente ad un trattamento concesso per crisi aziendale derivante da altre cause, può essere erogato anche in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. *Identico.*

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

deroga a quanto disposto nel secondo periodo del comma 5.

7. Il CIPI, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, fissa annualmente i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere per la selezione dei casi di intervento per l'anno successivo, nonché i criteri per l'applicazione del comma 11.

8. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 9 devono formare oggetto delle informazioni e dell'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

9. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi adottati dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il CIPI, entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, nel caso in cui in questo periodo le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla materia, integra il contenuto del programma, con la previsione dei meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi adottati dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

10. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano a tal fine anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato per i casi previsti dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 3, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al precedente comma 3, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del precedente comma 7.

11. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 10, i periodi antecedenti la data della predetta trasformazione.

12. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario per le unità produttive e per i periodi per i quali abbia richiesto l'intervento ordinario.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.
(Procedure)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.

2. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.

3. La richiesta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria deve essere presentata nel termine previsto dall'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta trova applicazione il comma secondo del predetto articolo.

4. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione esprime il parere previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro lo stesso periodo l'Ispettorato provinciale del lavoro comunica gli esiti degli accertamenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il CIPI provvede all'approvazione del programma nonchè agli adempimenti pre-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.
(Procedure)

1. *Identico.*

2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.

3. *Identico.*

4. La richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della richiesta si applica il secondo comma del predetto articolo 7.

5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

visti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 10, comma 1, e dall'articolo 11, comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizza l'erogazione del trattamento entro i dieci giorni successivi alla delibera di accertamento da parte del CIPI.

(V., in analogia formulazione, il comma 7 del testo approvato dal Senato)

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 7, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con i connessi assegni familiari, ove spettanti, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Resta-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Soppresso

(Collocato, in analogia formulazione, quale comma 6 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

no fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro il termine di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, il trattamento di cui al medesimo comma può essere prorogato, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. Alla cessione dell'azienda, o di sue parti, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 25, i lavoratori eccedenti. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a 30 giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 5, non è dovuto.

4. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 4.

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. *Identico.*

CAPO II

NORME IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 4.

(Procedura per la dichiarazione di mobilità)

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ricorrere a misure alternative, ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori eccedenti nel rispetto della procedura di cui al presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto, alle rappresentanze aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; del numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del predetto programma. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 5, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 deve essere contestualmente inviata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o parte di esso, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro 90 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, qualora non sia stato raggiunto l'accordo, convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Nei casi di maggiore rilevanza e quando ne faccia richiesta una delle parti, ovvero il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il membro della Commissione regionale per l'impiego, designato dal presidente della Giunta regionale, assistito dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e dal direttore dell'Agenzia per l'impiego, ha facoltà di svolgere il tentativo di conciliazione di cui al comma 7 sostituendosi, anche nel corso della procedura, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Esaurita la procedura di cui al comma 7, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione del loro nominativo, luogo di residenza, qualifica, livello di inquadramento, età, carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni sindacali di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ne informa l'INPS che, dopo conguaglio con la somma eventualmente dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 5, provvede alla restituzione della somma versata ai sensi del comma 3.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione alle imprese edili e, nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro, alle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza alla conciliazione spetta rispettivamente al collegio di cui al comma 8 ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno effettuate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonchè il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

Art. 5.

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecniche ed organizzative dei reparti coinvolti, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza, nel rispetto dei seguenti criteri: a) carichi di famiglia; b) anzianità aziendale. In ogni caso, la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non deve determinare una riduzione della percentuale di donne occupate nell'unità produttiva interessata dall'eccedenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

13. *Identico.*

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

16. *Identico.*

Art. 5.

(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)

1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

- a) carichi di famiglia;
- b) anzianità;
- c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure disciplinate nell'articolo 4 ovvero in mancanza delle comunicazioni contestuali di cui al predetto comma 9 ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso deve essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, la Commissione regionale per l'impiego, integrata con voto deliberativo dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità, approva un programma nel quale si vincola il datore di lavoro ad effettuare le future assunzioni con modalità tali da pervenire all'obiettivo di ripristinare i precedenti livelli di occupazione femminile. Il programma, una volta approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, viene comunicato alle competenti sezioni del collocamento ed ha effetto ai fini degli avviamenti al lavoro.

5. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta della metà quando la dichiarazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Soppresso

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

6. L'impresa che, secondo le modalità determinate dalla Commissione centrale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di esse ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Le Commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di inviare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il loro parere in ordine al contenuto della determinazione che deve essere assunta dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi del presente comma.

7. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 3, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 5 del presente articolo, è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di 30 giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 6.

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.

5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.

6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 6.

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle di-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. la lettera a) del comma 1 del testo approvato dal Senato)

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 17;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

d) promuove le iniziative di cui al comma 3;

e) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

2. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

rettive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.

2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:

soppressa

(Cfr. il comma 1 del presente testo)

a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;

b) *identica*;

c) promuove le iniziative di cui al comma 4;

d) *identica*.

3. *Identico*.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 1-bis non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore, ridotta del 20 per cento.

4. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Art. 7.

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 24 mesi nella misura, di seguito indicata, del trattamento di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.

5. *Identico.*

Art. 7.

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
- b) dal 13° al 24° mese: 80 per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 36 mesi nella misura del trattamento di integrazione salariale di seguito indicata:

- a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
- b) dal 13° al 36° mese: 80 per cento.

3. Il predetto trattamento può essere corrisposto anticipatamente, nella misura indicata nel comma 1, diminuita del numero di mensilità eventualmente già godute, a quei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa. Esso è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- a) *identica*;
- b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

- a) *identica*;
- b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.

3. L'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a maturazione.

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4.

5. I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione anticipata del trattamento predetto, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei 24 mesi successivi a quello della loro corresponsione, si occupi alle altrui dipendenze, nel settore privato o in quello pubblico, nonchè le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 5 e 7.

4. Nell'ambito delle circoscrizioni, ovvero nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1990 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è prolungato fino a quest'ultima data. La misura del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

un importo pari a quindici mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonchè le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.

6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

trattamento per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è del 60 per cento.

5. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ogni altra prestazione economica a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

6. Il periodo di godimento della indennità di mobilità è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione di questa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale di cui al comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA (GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.

8. L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

9. I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.

10. Per i periodi di godimento dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, la lettera b) del comma 7 del testo approvato dal Senato)

7. Il trattamento previsto dal presente articolo è regolato dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, ed è a carico della separata contabilità di cui all'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) con le somme versate ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 7;

b) mediante versamento, da parte delle imprese, ad eccezione di quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino alla data del 31 dicembre 1990, di un contributo nella misura dello 0,60 per cento delle retribu-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.

12. L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

(Collocata, in diversa formulazione, nel comma 11 del presente testo)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

zioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) con un contributo annuo a carico della separata contabilità dell'integrazione salariale straordinaria pari all'onere sostenuto per i trattamenti di mobilità ed i relativi contributi figurativi, al netto delle entrate di cui alle lettere a) e b).

8. Per i giornalisti il trattamento previsto dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani e le somme e i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso, relativamente ai giornalisti, vanno date le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 10, e dall'articolo 9, comma 3.

9. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

13. Per i giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste dall'articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 3.

14. È abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali gestioni.

Art. 8.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

1984, n. 863, anche se di età superiore a quella prevista nella predetta disposizione.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego possono stabilire, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, non adempiendo all'obbligo di precedenza di cui al comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile a carico della contabilità separata dell'integrazione salariale straordinaria pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. Per i lavoratori edili di cui all'articolo 11, comma 2, il predetto contributo è a carico della gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il relativo onere fa carico alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, separata contabilità di cui all'articolo 7, comma 7.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assumi a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Il lavoratore rimane iscritto nelle liste di mobilità qualora svolga attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato.

7. Per le giornate di lavoro svolto ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 17 sono sospesi. Le predette giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti.

Art. 9.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 17, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impegnato ai sensi dell'articolo 6, comma 3;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 9.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.

2. La norma di cui al comma 1 opera quando le attività lavorative e di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro 15 giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi 10 giorni la decadenza è dichiarata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. La Commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel comma 2, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il predetto assegno è a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ed è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) *identica.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione nei successivi dieci giorni. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'INPS.

4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. *Identico:*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 17.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene iscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche viene iscritto nella lista di mobilità.

9. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato da impresa non tenuta all'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali, nel caso in cui venga licenziato prima che sia scaduto il termine del periodo per il quale avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità o di disoccupazione, viene iscritto nella lista di mobilità ed ha diritto al predetto trattamento per il periodo residuo.

10. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 4, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare il trattamento di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire al lavoratore la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, ai predetti lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) identica;

b) identica;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene iscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, viene iscritto nella lista di mobilità.

Soppresso

9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE
E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Art. 10.

(Norme in materia di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili impegnate nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro di realizzazione delle suddette opere subisca un'interruzione per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori in diretta conseguenza di:

- a) mancati o ritardati pagamenti da parte del committente pubblico;
- b) mancato o ritardato espletamento, da parte delle amministrazioni competenti, di procedure tecniche ed amministrative relative all'opera in corso;
- c) varianti necessarie apportate al progetto originario;
- d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria assunti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, contenenti disposizioni contro la mafia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE
E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Art. 10.

(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. L'impresa è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto le rappresentanze sindacali dei lavoratori circa le sopravvenienze di cui al comma 1.

3. La durata del trattamento concesso ai sensi del comma 1 non può essere superiore, per ciascuna opera, a tre mesi, prorogabili per periodi trimestrali nel limite massimo di un periodo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici formulata, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previa verifica della natura e della durata delle cause di interruzione e accertamento dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa dei lavori. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. Per le sopravvenienze di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione pubblica committente è tenuta a rimborsare alla gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni le somme da quest'ultima erogate ai sensi del presente articolo. Al rimborso è tenuta anche l'impresa nei casi in cui essa, al momento della stipula del contratto di appalto, con la diligenza prevista dall'articolo 1176 del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

2. Nei casi di sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo accertamento da parte del CIPI della natura e della durata delle cause di interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il periodo nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS promuove l'azione di recupero.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

codice civile, avrebbe potuto prevedere l'evento impeditivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, vengono determinati i casi in cui la amministrazione pubblica è esonerata dal rimborso, le modalità di quest'ultimo nonché i criteri dell'eventuale ripartizione del rimborso tra l'amministrazione pubblica e l'impresa.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto nei commi precedenti.

6. Nell'ambito della gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni è istituita una evidenza contabile degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo nonché delle somme rimborsate ai sensi del comma 4 e dei contributi addizionali dovuti ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1975, n. 427, relativi ai trattamenti erogati.

Art. 11.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Soppresso

Art. 11.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. *Identico:*

«Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatré contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare, in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, per lo svolgimento delle predette opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al 25 per cento ed è comprensiva di quella prevista nell'articolo 27, comma 1..

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di disoccupazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno i requisiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influenza gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria.

3. La disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale è estesa alle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale)

1. A decorrere dal 1° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni o contrazioni.

2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

Art. 13.

(Norme in materia di contratti di solidarietà)

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Per il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale fatta eccezione per il caso previsto dall'articolo 1, comma 6.

3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la domanda sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non trova applicazione con riferimento a trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla loro proroga ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

Art. 13.

(Norme in materia di contratti di solidarietà)

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale.

3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 14.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427.

2. Le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria per gli operai dell'industria, per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei e per gli operai agricoli sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

Art. 15.

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, si interpreta nel senso che l'incremento di sei mesi ivi previsto riguarda i trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la cessazione della continuità dell'esercizio dell'impresa sia intervenuta entro la data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1987, n. 19.

Art. 16.

(Lavoratori in cassa integrazione e lavori socialmente utili)

1. Il comma secondo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)

1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.

2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.

Soppresso

Art. 15.

(Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)

1. Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizza i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

Art. 17.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 25 da parte delle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, diverse da quelle edili, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno tre di lavoro effettivamente prestato, con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.

2. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a carico di un'apposita evidenza contabile istituita nell'ambito della separata contabilità di cui all'articolo 7, comma 7. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) mediante versamento da parte delle imprese di cui al comma 1 di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La misura del predetto contributo può essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della evidenza contabile, al fine di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizza i lavoratori per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore.

Art. 16.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7.

2. Per le finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:

a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 5;

c) mediante un contributo annuo, a carico della separata contabilità di cui all'articolo 7, comma 7, pari ad una percentuale delle entrate derivanti dalla lettera b) del predetto comma, commisurata al rapporto numerico tra beneficiari ai sensi del presente articolo e beneficiari ai sensi dell'articolo 7.

3. Per la corresponsione del trattamento di cui al comma 1 ai giornalisti provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti i contributi e le somme di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Sono abrogati gli articoli 8 e 9, secondo e terzo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a trovare applicazione in via transitoria per i lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 25 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un pari numero di lavoratori senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) al versamento della somma di cui all'articolo 5, comma 4.

soppressa

3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)

1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 19.

(Norme in materia di contributi associativi)

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per il versamento dei contributi associativi è esteso ai beneficiari dei trattamenti di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.

2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale».

Art. 20.

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso in cui il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Norme in materia di contributi associativi)

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.

2. *Identico.*

3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.

Art. 19.

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, ai lavoratori ultra-cinquantacinquenni, se uomini, e cinquantenni, se donne, che abbiano una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni e che convengano con il datore di lavoro, ai sensi del predetto contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale, per un orario non inferiore alla metà di quello praticato in azienda, spetta, a domanda, e con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, la pensione di vecchiaia.

2. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita, durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile nei limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

4. Il diritto di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, della sussistenza, nel contratto collettivo aziendale, delle finalità previste nel predetto comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

risoluzione o il ripristino del rapporto originario.

5. *Identico.*

Soppresso

Art. 20.

(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)

1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione, nonché quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 21.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura)

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato il tratta-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.

2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni.

3. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.

4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed alla sede provinciale dell'INPS.

Art. 21.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura)

1. Gli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro, con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 26, comma 4, nella misura del 40 per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di 90 giorni. Le imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 1 sono tenute a versare alla cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del medesimo comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della citata legge n. 457 del 1972 per un periodo non superiore a 90 giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del quaranta per cento della retribuzione.

3. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni. Le imprese che si avvalgono di tale trattamento sono tenute a versare alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del comma 1.

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Il trattamento di integrazione salariale

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

concesso ai sensi dei commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della predetta legge.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 trovano applicazione a decorrere dall'anno 1988.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 sono posti a carico della gestione della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi dell'articolo 29.

Art. 22.

(Fondo per la mobilità della manodopera)

1. Il limite di lire 19.000 miliardi previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di regolazione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge medesima.

6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.

8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

debitoria pregressa dello Stato per il risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria si intende comprensivo del fabbisogno concernente la regolazione del Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le agevolazioni concesse ai sensi dei commi quinto e sesto dell'articolo 21 e dell'articolo 27 della stessa legge n. 675 del 1977 per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo con scadenza non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti sulle domande di proroga di trattamento scadente prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in corso alla predetta data, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, ovvero per un periodo con scadenza non oltre i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 7, non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 22.

(Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 10, devono essere conteggiati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei 365 giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiare del predetto trattamento alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di 30 giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 9; in questo caso esse non sono

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. L'articolo 1, commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei trecentosessantacinque giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 5. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7. Per i predetti lavoratori, ad eccezione di quelli che godono del trattamento per il periodo previsto dall'articolo 7, comma 4, il comma 6 di quest'ultimo articolo non trova applicazione per il periodo decorrente dal 25° al 30° mese di godimento dell'indennità di mobilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere l'anticipazione del trattamento prevista dall'articolo 7, comma 3. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. Restano fermi, nei confronti dei propri *ex* dipendenti, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI s.p.a. e dall'INSAR s.p.a. e previsti dalle vigenti leggi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori che, alla predetta data, risultano titolari di trattamenti speciali di disoccupazione, prorogati sulla base di decreti emanati ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, dell'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, cessano di beneficiare dei predetti trattamenti e sono iscritti nelle liste di mobilità, con diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7. Le disposizioni sopra richiamate sono abrogate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'articolo 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

Soppresso

(Collocato, in analogia formulazione, quale comma 1 dell'articolo 23 del presente testo)

7. I lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da parte del CIPI della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito, per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il trattamento speciale di disoccupazione.

8. I lavoratori che, alla data di entrata in

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

9. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, resta ferma la predetta iscrizione.

(V., in analoga formulazione, il comma 7 dell'articolo 23 del testo approvato dal Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vigore della presente legge, hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7, commi 5 e 6.

9. Sono abrogati: il terzo comma dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215.

10. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.

Art. 23.

*(Reimpiego presso GEPI SpA e
INSAR SpA)*

1. Restano fermi, nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI SpA e dall'INSAR SpA in base alle vigenti leggi.

2. Per ciascun lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la GEPI SpA e l'INSAR SpA realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al trattamento nella misura pari

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TITOLO II
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CAPO I
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Art. 24.
(Trasferimenti d'azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al cinquanta per cento del residuo trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.

3. Qualora l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, venga promossa presso datori di lavoro non soggetti alla disciplina sui licenziamenti individuali, l'importo previsto dal comma 2 del presente articolo viene corrisposto al termine del periodo per il quale il lavoratore assunto avrebbe potuto continuare a godere dell'indennità di mobilità e sempre che nello stesso periodo il lavoratore non sia stato reinscritto nella lista di mobilità in applicazione dell'articolo 9, comma 7.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla GEPI SpA e dalla INSAR SpA per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonchè il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali, costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate nonchè alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: *a*) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; *b*) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *c*) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro i sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quarto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 3 della presente legge, e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione il primo comma dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo non risultino condizioni di miglior favore.

5. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che l'acquirente, affittuario o subentrante effettui entro un anno dalla data del trasferimento.

Art. 25.

(Norme in materia di riduzione di personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 6, si applicano alle imprese che occupano più di 15 dipendenti e che intendano effettuare licenziamenti, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, il cui numero nell'arco di 30 giorni sia

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

(Norme in materia di riduzione del personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

previsto in almeno 10 in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di uno stesso comune.

2. Quanto previsto nell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e comma 10, e nell'articolo 5, commi 5 e 6, trova applicazione solo per le imprese di cui all'articolo 17, comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle attività stagionali o saltuarie, di cessazione dell'attività per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

4. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, è quella disciplinata dal presente articolo.

5. Il presente articolo non trova applicazione per licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Art. 26.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, conver-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, continuano a trovare applicazione anche dopo la data del 31 dicembre 1988 nelle parti non modificate dal presente articolo.

2. La misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione fissata dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, è elevata al 15 per cento della retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1989 e al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. Per i lavoratori in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi fissati dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, l'attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione è quella svolta nell'anno precedente quello di presentazione della relativa domanda. Tale domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di almeno due anni di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, come previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il primo biennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalle disposizioni suddette, formulando proposte per il defini-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

6. All'onere per l'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 miliardi per l'anno 1989, in lire 1.046 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.036 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 27.

*(Riforma delle procedure
di avviamento al lavoro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere mediante richiesta nominativa tutti i lavoratori a decorrere dalla medesima data. Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il 20 per cento di esse, anche quando siano assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purchè rapportate al tempo annuale di lavoro, ai

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 25.

*(Riforma delle procedure
di avviamento al lavoro)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, nonchè alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, nonchè del personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, e del personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

purchè rapportate al tempo annuale di lavoro.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonchè quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a) i lavoratori iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;

c) categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al 30 per cento.

7. La deliberazione, che può essere assunta anche limitatamente a territori subregionali, viene sottoposta, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

8. Al fine di incentivare l'assunzione delle categorie più deboli sul mercato del lavoro, ivi comprese quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare, nei limiti delle apposite disponibilità di cui alla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) *identica*;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.

6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.

7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delibera del CIPE di cui all'articolo 29, comma 1, una riduzione degli oneri contributivi dovuti per i predetti lavoratori ovvero l'erogazione di un contributo commisurato alla retribuzione ad essi corrisposta. Nel predetto decreto vengono determinate le condizioni per l'attribuzione dei predetti incentivi tenendo conto in particolare della necessità di promuovere assunzioni a tempo indeterminato e presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali; vengono inoltre determinati i limiti temporali e l'ammontare dei predetti incentivi con riferimento alla durata del periodo di disoccupazione dei lavoratori ed all'entità del fattore di svantaggio sul mercato del lavoro.

9. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

10. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità che egli assuma, su richiesta numerica, a tempo indeterminato, è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente una quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. La predetta quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori, appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

12. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dagli uffici del collocamento, secondo modalità determinate dalla Commissione regionale per l'im-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. *Identico.*

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

piego, perde, per il periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 28.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. I predetti oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, previsto in lire 275 e 775 miliardi, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione». Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nei due esercizi successivi. Il Ministro del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria.

CAPO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per gli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle misure previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 28, comma 4, per l'anno 1989, si provvede con le corrispondenti risorse ordinarie di bilancio dell'INPS come integrate dalle autorizzazioni di spesa comunque previste dalla presente legge e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

Soppresso

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

da vigenti disposizioni legislative in favore dei settori interessati. A decorrere dall'anno 1990 ai maggiori oneri si provvede nei limiti delle risorse all'uopo stabilite con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, sulla base di una valutazione dei fabbisogni - da deliberarsi dal CIPE entro il 30 giugno di ogni anno per il triennio successivo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro - nella quale, in aggiunta agli interventi di carattere obbligatorio, sono posti in separata evidenza i fabbisogni relativi alle azioni di natura discrezionale. Per queste ultime, la concessione delle relative prestazioni resta contenuta nei limiti delle quote rispettivamente individuate nella predetta delibera del CIPE.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati criteri e modalità di applicazione delle disposizioni della presente legge aventi rilevanza ai fini della programmazione di cui al comma 1, anche con riguardo agli adempimenti delle imprese e delle amministrazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 27.

(Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale)

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali caratterizzate da elevati livelli di innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni se donne.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati.

3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'INPS le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

5. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

6. La facoltà di pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderur-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gico privato, dalle imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione di allumina e di quello termoelettromeccanico, nonchè per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore cantieristico privato, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.

7. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

Art. 28.

(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)

1. La riserva annua prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7, sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.

2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Art. 29.

(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)

1. La facoltà di cui all'articolo 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali sono

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

emanate le norme di attuazione per la ripartizione del predetto limite numerico tra le aziende interessate.

Art. 30.

(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato».

2. L'articolo 12 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Cancellazione dalle liste)*. - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione e la cancellazione dalle liste».

Art. 31.

(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.